

N. 53644/18369 di Repertorio

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio alle ore 10 (dieci) e 35 (trentacinque) minuti primi, in Milano nel mio studio in via del Lauro n. 2

davanti a me dottor Antonio Reschigna notaio in Milano ed iscritto al Collegio Notarile di Milano

è personalmente comparso:

- PONZINI ROBERTO GIUSEPPE, nato a Milano (MI) il 26 marzo 1962, domiciliato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Qualiper S.r.l.", società unipersonale, presso la sede sociale, sita in Milano, Via Carroccio n. 6, codice fiscale PNZ RRT 62C26 F205P.

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in questo luogo e a questa ora, si è riunita a norma di legge e di statuto l'assemblea della società:

"QUALIPER S.R.L."

società unipersonale

con sede in Milano (MI), via Carroccio n. 6, capitale sociale euro 50.000,00, interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09704200964, Numero R.E.A.: MI-2108393;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- proposta di modifica degli Artt. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 dello statuto sociale;
- nomina di un Amministratore Unico;
- delibere inerenti e conseguenti.

E mi richiede di redigere per pubblico atto il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:

assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata:

- la presenza dell' unico socio portatore dell'intero capitale sociale:

"Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi"

con sede in Milano (MI), Via Carroccio n. 6, codice fiscale: 80087410157, ordine professionale istituito ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944, ente pubblico non economico costituito secondo le prescrizioni dell' art. 1 della Legge n. 70/1975, dell' art. 3 del D.P.R. n. 68/1986 e dall' art. 3 del D.P.R. n. 267/1987, titolare di una partecipazione di euro pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, che interviene al presente atto rappresentato da MANFREDINI CLAUDIO nato a Albinea (RE) il giorno 1 dicembre 1955 nella sua qualità di consigliere e Segretario, munito degli

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
MILANO 2

In data 31 gennaio 2018

al N. 4270 Serie 1T

Esatti per Imposte:

Registro € 200,00

Ipotecaria € /

Catastale € /

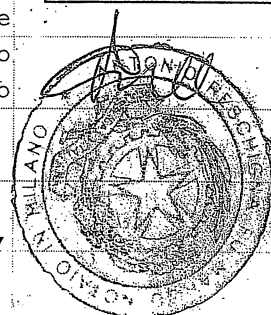
Bollo € 156,00

ISCRITTO
AL REGISTRO DELLE
IMPRESE

di MILANO-MONZA-
BRIANZA-LODI

in data 5 febbraio 2018

al Protocollo N. 58036



ANTONIO RESCHIGNA - NOTAIO
20121 MILANO - VIA DEL LAURO 2 - TEL. 02.89011141 - FAX 02.89015504

occorrenti poteri in forza ed in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo in seduta ordinaria n. 591/18 datata 22 gennaio 2018, il cui verbale in copia certificata conforme al suo originale da me notaio in data odierna n. 53643 di Rep. si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente l'intero organo amministrativo e quindi oltre a sé anche nelle persone dei Consiglieri FODERARO ANTONIO e DE GIRARDI ROBERTO;

- che è pure presente il Revisore Unico Giovanni de TOLLIS;

- che egli stesso Presidente si è accertato della identità e della legittimazione dei presenti, ai sensi dell' art. 2479 bis, quarto comma, c.c.;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione di quanto all' ordine del giorno, ciò constatato e fatto constatare, il Presidente

dichiara

che l'assemblea, anche in mancanza di preventiva convocazione, essendo rappresentato l'intero capitale sociale e l'intero Organo Amministrativo, è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 2479 bis, quinto comma, c.c., e quindi idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta quindi la seduta.

Chiede la parola il Presidente il quale - anche in virtù delle delibere che l'Assemblea è oggi chiamata ad adottare - nella propria interezza rassegna in data odierna le proprie dimissioni come da lettere che si mostrano ai presenti e che resteranno agli atti della Società.

Il socio unico, preso atto delle dimissioni anzidette, che accetta, ringrazia l'intero organo amministrativo per l'attività svolta.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno ed il Presidente dell'Assemblea - ruolo mantenuto, nonostante le dimissioni appena rassegnate, sempre dal signor PONZINI ROBERTO GIUSEPPE, con il consenso del socio unico, ai sensi dell' art. 15 dello statuto - propone, con l'assenso dell'Assemblea, di trattare congiuntamente tutti i punti all'ordine del giorno in quanto strettamente connessi l'uno all'altro.

A questo punto, il Presidente riferisce all'Assemblea i motivi per le quali si rende opportuno, innanzitutto, modificare gli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 dello statuto sociale, così da prevedere un organo amministrativo ed un organo di controllo esclusivamente a composizione monocratica soluzione questa che consentirebbe - tra l'altro - un notevole risparmio di costi, un alleggerimento ed una semplificazione in termini di governance ed il rispetto - in ogni caso - di quanto previsto dal D.P.R. 251/2012.

Al contempo, prosegue il Presidente dell'Assemblea, viste anche le dimissioni dell'intero organo amministrativo, andrà no-

mi

Pe

ce.

nor

Dop

ch:

mar

"L"

nal

- d

11

(qu

(ve:

e 2

deti

guer

pres

- di

- l

1962

in M

F205

ammi

20)

Il p

appro

cio

reat:

A ri

la le

dific

23, 2

Null'

la pa

11 (u

Le sp

caric

Richi

unitar

scrive

primi

del co

Questo

ducia

ma pag

F.to R

minato il nuovo organo gestorio.

Per quanto riguarda invece l'organo di controllo, non vi è necessità di provvedere alla nomina essendo stato a suo tempo nominato il revisore unico.

Dopo esauriente discussione terminata la relazione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della Società "QUALIPER S.R.L." società unipersonale

DELIBERA
quanto segue:

1)

- di modificare gli articoli 7 (sette), 8 (otto), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 19 (diciannove), 20 (venti), 22 (ventidue), 23 (ventitre), 24 (ventiquattro), 25 (venticinque), 26 (ventisei) e 28 (ventotto) dello statuto sociale, secondo il testo dei detti articoli contenuto nella sua nuova formulazione e conseguentemente di adottare detto statuto aggiornato allegato al presente verbale sotto la lettera "B"

2)

- di nominare quale amministratore unico della società:

- PONZINI ROBERTO GIUSEPPE, nato a Milano (MI) il 26 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, sita in Milano, Via Carroccio n. 6, codice fiscale PNZ RRT 62C26 F205P, che rimarrà in carica per quattro anni con i poteri di amministrazione e rappresentanza di cui agli articoli 19) e 20) dello statuto come sopra modificato."

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea con il voto favorevole dell'unico socio "Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi".

A richiesta del Comparente, al presente atto si allega sotto la lettera B) il nuovo testo di statuto sociale stanti le modifiche degli artt. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 così come sopra adottate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11 (undici) e 15 (quindici) minuti primi.

Le spese e tasse del presente atto e quelle conseguenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto unitamente all'allegata al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore 11 (undici) e 20 (venti) minuti primi omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del comparente.

Questo Atto consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su sei intere pagine e parte della settima pagina sino a qui.

F.to Roberto Giuseppe Ponzini



F.to Antonio Reschigna

4

delegare
l'Assemb
ché la no
promess

Allegato A) al n. 53644/18369 di Repertorio

OMISSIS

Quo

DELIBERA N. 591/18

delegare il Segretario Per. Ind. Claudio Manfredini ad intervenire in nome e per conto del Collegio
l'Assemblea soci di QualiPer S.r.l. ed ivi votare la modifica statutaria che verrà proposta in tale sede,
ché la nomina del Per. Ind. Roberto Ponzini quale nuovo amministratore Unico di QualiPer S.r.l.; il tutto
promessa di rato e valido.

OMISSIS

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti, il presente verbale viene letto e approvato seduta stante dall'unanimità dei presenti, dopo di che il Presidente Ponzini chiude la seduta alle ore 18.30.

Il verbale della seduta n. 618 del Consiglio Direttivo del 22 gennaio 2018 è composto di 32 facciate con numerazione da p. 557 a p. 558.

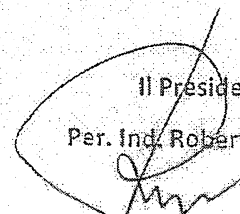
Il Segretario

Per. Ind. Claudio Manfredini



Il Presidente

Per. Ind. Roberto Ponzini



FOGLIO N. 568

COPIA DI DOCUMENTO
(Art. 1 R.D.L. 1666/1937)
REPUBBLICA ITALIANA



N. 53643 di Repertorio

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio,

In Milano, nel mio studio in via del Lauro n. 2,

certifico io sottoscritto dr. Antonio Reschigna notaio residente in Milano ed iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia composta da un foglio formato A4 scritto fronte e retro, escluso il presente, è conforme all'originale documento esibitomi da:

MANFREDINI CLAUDIO, nato ad Albinea (RE) l'1 dicembre 1955, domiciliato per la carica in Milano, Via Carroccio n. 6,

della cui identità personale io notaio sono certo da me notaio edotta delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ed allo stesso è stata rilasciata, ove le parti omesse non contrastano con quelle riportate.

Antonio Reschigna

CL



ALLEGATO B) al n. 53644/18369 del Repertorio.

STATUTO DELLA SOCIETA' "QUALIPER S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Qualiper s.r.l."

(in seguito denominata "Società"), ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e del D.L. 19 Agosto 2016 N. 175.

Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi con sede in Milano (MI) Via Carroccio n. 6 , ente pubblico non economico, è il Socio Unico della società.

La società svolge le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, con modalità di affidamento diretto "in house", nell'interesse esclusivo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi Socio Unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale, che effettua sulla società un controllo analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Articolo 2

Oggetto

1. La Società potrà esercitare ogni attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi riterrà utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

2. Fermo restando che almeno l'80% dell'attività deve essere svolta in favore del controllante e comunque per l'80% del fatturato annuo, la Società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi "in house providing", in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi a:

a. Servizi di segreteria e di tutte le attività tecniche, amministrative, commerciali, manutentive e quant' altro necessarie per perseguire tutti gli scopi istituzionali dell'organo amministrativo;

b. istituzione di corsi di preparazione alla professione e perfezionamento/formazione continua, anche avvalendosi di consulenti esterni, altri soggetti pubblici e privati e/o in partnership con questi ultimi ed altri Ordini e Collegi professionali;

c. promozione e realizzazione di iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti magnetici e altri sistemi, riservandosi i diritti di copyright), promozione e finanziamento di convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;



d. sostegno dell'attività di enti (inclusi gli altri Collegi prevalentemente locali dei Periti Industriali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo delle attività del settore tecnico-ingegneristico e nei campi di attività proprie dei Periti industriali

e. attività di consulenza tecnica, fiscale, tributaria, legale, amministrativa, logistica, ed affini (anche in partenariato con soggetti pubblici e privati) agli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi e agli altri Collegi territoriali ;

f. promozione e tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico dei Periti Industriali di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;

g. organizzazione, promozione, ed eventuale finanziamento (anche in partenariato con enti pubblici e privati) di tutte le attività amministrative, organizzative, tecniche, commerciali afferenti l'attuazione del regime di certificazione delle competenze professionali dei Periti Industriali iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi e altri Collegi ai sensi della UNI EN 17024 in collaborazione con Enti Certificati e/o Accredia.

3. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge, nonché, sempre nei limiti testé richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

4. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere direttamente ed indirettamente ma comunque non nei confronti del pubblico partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

5. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge di tempo in tempo in vigore e dal presente statuto. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in Albi od Elenchi, nonché le prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Collegio dei Periti Industriali, né in affidamento né con gara, disciplinate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni

ed integrazioni.

Articolo 3

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Milano.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2040.

Articolo 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).
2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.
3. L'ente pubblico non economico socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale;
4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.
5. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

1. L'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.
2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.
3. Le dichiarazioni dell'organo amministrativo rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..
2. Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi quale unico socio,



esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, che agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Collegio stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7. I finanziamenti soci effettuati dal Collegio unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 9

Esercizio del controllo analogo

1. Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali

Laureati delle Province di Milano e Lodi quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi.

3. La proposta di bilancio, dovrà essere sottoposta preventivamente al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi esercita nei confronti della società un controllo in termini di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post").

Il Socio Unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti o deliberazioni del Collegio hanno accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Ulteriori forme di controllo "analogo" possono essere disciplinate con apposito regolamento che dovrà essere approvato dai competenti Organi di governo del Collegio.



Le attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto che la Società è chiamata a svolgere a favore o per conto del Socio Unico o di sue particolari strutture nonché l'uso di beni, uffici o impianti che il Socio o sue particolari strutture decidono di mettere a disposizione, a qualunque titolo, della Società sono regolati da specifiche convenzioni che ne definiscono gli estremi e le modalità di esercizio nel rispetto delle vigenti norme di riferimento.

Articolo 10

Finanziamenti

1. Il Socio potrà eseguire su richiesta dell'Amministratore Unico ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
2. Per il rimborso dei finanziamenti del socio troverà applicazione l'art. 2457 del c.c.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - Assemblea dei soci;
 - L'Amministratore Unico;
 - Il Sindaco Unico o il Revisore unico

Articolo 12

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico, del Sindaco Unico o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
2. A tal fine, la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 13

Assemblea dei soci

1. Il Socio Unico è rappresentato dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi
2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.
3. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:
 - a. l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
 - b. la nomina e revoca dell'Amministratore Unico;
 - c. la nomina e revoca del Sindaco Unico o del Revisore Unico;
 - d. deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico;

e. nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'Organo Amministrativo;

f. le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;

g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

a. emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;

b. determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo ed al Sindaco Unico (o Revisore unico);

c. acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;

d. decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

e. argomenti che l'Amministratore Unico o il socio unico sottopongono all'assemblea.

Ai sensi dell'Art. 2364, c.5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;

- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;

- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco Unico o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

4. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lette-



ra raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico ed il Sindaco Unico, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se l'Amministratore Unico o il Sindaco Unico, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in sua assenza o su decisione del socio unico, da persona designata dal socio unico stesso.
2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16

Deleghe

1. Il socio non può farsi rappresentare per delega.

Articolo 17

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.
4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci e pubblicato, ove previsto, ai sensi di legge.

Articolo 18

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico, che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 19

Modalità di amministrazione

1. La Società è amministrata da un amministratore unico.
2. L'Amministratore Unico durerà in carica per la durata stabilita dall'Assemblea o sino a revoca o dimissioni
3. La cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito..

Articolo 20

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.
2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta contestualmente all'Amministratore Unico, ed, in sua assenza e se nominato al Direttore Generale.

Articolo 21

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità esterne.

Articolo 22

Organo di controllo

1. La società nomina, per volontà dei soci o nei casi previsti dalla legge, il Sindaco Unico o il revisore unico.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 23

Requisiti e durata

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), il Sindaco Unico deve essere revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Qualora la nomina del Sindaco Unico non sia obbligatoria per legge, lo stesso deve essere scelto fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti.
3. Il Sindaco Unico è nominato dall'assemblea. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. La cessazione del Sindaco Unico per scadenza del termine



ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

5. Il sindaco unico è rieleggibile.

6. Il compenso del sindaco unico è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non può essere nominato alla carica di Sindaco Unico, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

2. Per il sindaco unico iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 25

Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione assembleare.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Articolo 26

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al Sindaco Unico e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 27

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Collegio;

c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;

d) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di 30 (trenta) giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando,

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 29

Foro competente

1. Foro competente in caso di controversie è quello di Milano.

Articolo 30

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e dal D.L. 19 agosto 2016 n. 175.

F.to Roberto Giuseppe Ponzini

F.to Antonio Reschigna

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Copia conforme all'originale nei miei atti notari.
munito delle prescritte firme

Milano, il 28 FEBBRAIO 2018

Antonio Reschigna

